

STATUTO DI EBER S.R.L.

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 2475, 4° comma c.c., la società con socio unico E.B.E.R. – Ente Bilaterale Emilia Romagna, denominata EBER S.R.L.

Il socio unico, in quanto persona giuridica, adotta, con regolare assunzione di delibera all'interno dei propri organi, tutte le deliberazioni concernenti EBER S.R.L.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato comune. L'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

Art. 3 – Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'organizzazione ed erogazione di servizi contabili, amministrativi, gestionali, di formazione ed editoriali rivolti ad E.B.E.R. – Ente Bilaterale Emilia Romagna, con sede attualmente in Bologna, via De' Preti n. 8; alle società, enti, associazioni ed agli organismi in genere del sistema E.B.E.R. oltreché, eventualmente, su richiesta di E.B.E.R., rivolti ad altri organismi promossi dai Soci Fondatori dell'Ente o da loro Associazioni di Categoria.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte le attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate; in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitino l'iscrizione ad Albi professionali, Collegi ed Ordini e ogni attività finanziaria vietata dalla legge per tempo vigente in materia, ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.l. 1 settembre 1993 n. 385. La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D. l. 415/1996.

Art. 4 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2100, salvo proroga.

Art. 5 – Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è di 10.000= euro, diviso in quote anche di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro; qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia superiore o inferiore

ai cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze oppure ove comunque sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.

La decisione di aumentare il capitale sociale può essere effettuata anche mediante conferimenti non in denaro e ciò in deroga al disposto dell'art. 2464 del codice civile.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

In caso di aumento di capitale è riservato ai soci il diritto di opzione.

In caso di alienazione di quote a terzi, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi entro un mese dalla comunicazione che il socio che intende vendere le quote dovrà fare con raccomandata a/r ai soci medesimi all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 6 – Assemblea: competenze

Ai sensi dell'art. 2463, n. 7) e dell'art. 2479 del codice civile sono di competenza dei soci:

- a) gli argomenti ad essi riservati ai sensi dell'art. 2479 c.c.;
- b) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

- c) le decisioni per le quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- d) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali;
- e) altre ed eventuali.

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Art. 7 - Decisioni dei soci: modalità

I soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.

Art. 8 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale che in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai

componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica) al socio proponente ed alla società la loro volontà espressa in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci, vanno conservati in allegato al libro stesso.

Art. 9 - Decisione dei soci mediante consenso scritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Se si raggiunge un numero di consensi tali da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

In ogni caso dai documenti sottoscritti dai soci deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 10 - Assemblea dei soci: convocazione.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; ma potrà essere convocata entro sei mesi da tale data, quando particolari esigenze lo richiedano. In tal caso l'Organo amministrativo dovrà, entro il termine ordinario, dare atto ed enunciare quali particolari esigenze abbiano determinato il rinvio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ed opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Art. 11 - Assemblea dei soci: luogo di convocazione.

L'assemblea dei soci può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito della Regione Emilia - Romagna.

Art. 12 - Assemblea dei soci: intervento in assemblea.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci del socio unico E.B.E.R.- Ente Bilaterale Emilia – Romagna, senza diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13 – Assemblea: costituzione e deliberazioni

La costituzione e la validità dell'Assemblea ordinaria sono regolate dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

In particolare l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, gli amministratori e i membri del Collegio sindacale, se nominati.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni dei soci mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

Art. 14 – Assemblea: funzionamento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i soci ed i sindaci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale di Assemblea è redatto da un notaio.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione: composizione

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composta da 7 a 15 membri nominati dall'Assemblea nel numero che essa di volta in volta determinerà, i cui componenti possono operare con metodo collegiale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Il Consiglio, quando l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere uno o più vicepresidenti ed uno o più amministratori delegati.

Gli amministratori, fermi restando gli altri limiti di cui all'art. 2383 c.c., durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, e sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

Nel frattempo, il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione: poteri

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quelli tassativamente riservati dalla legge alla Assemblea dei soci.

I contratti tra il socio e la società nonché le operazioni a favore dell'unico socio devono risultare da atto scritto, oppure dal libro delle

adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2490 bis c.c., oppure, in presenza di un Amministratore unico, da apposito registro tenuto da quest'ultimo con le modalità di cui all'art. 2421 c.c.

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione: deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti i poteri che sono per legge delegabili, compresa la rappresentanza legale della società, al Presidente, ad un vicepresidente e, se eletti, ad uno o più consiglieri delegati. Una delega non esclude le altre e il Consiglio ne determina l'estensione.

In favore degli amministratori potrà essere deliberato un compenso, il cui pagamento potrà essere differito, in tutto o in parte, al momento della cessazione della funzione di amministratore.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o per categorie di atti.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione: convocazioni

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione quando lo ritiene opportuno, oppure quando ne faccia richiesta anche un solo consigliere.

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nelle sede sociale, sia altrove, purché nell'ambito della regione Emilia-Romagna.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con

telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 giorni liberi prima.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto di interessi.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti (anche in allegato);
- c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire (anche per allegato) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge, e in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere sempre invitato il Direttore dell'Associazione EBER.

Art. 19 - Decisione del C.d.A. mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto.

Solo qualora sia in carica un consiglio di amministrazione i membri del consiglio possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Tuttavia non è possibile adottare le decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora uno o più amministratori richiedano espressamente il metodo collegiale;
- b) si tratti di materia riguardante:
 - la redazione del progetto di bilancio;
 - la redazione del progetto di fusione;
 - la redazione del progetto di scissione;
 - la delibera di aumento del capitale sociale delegato al consiglio di amministrazione.

In tali casi dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai sindaci ed al revisore contabile, se nominati, deve essere diretta a tutti i componenti del consiglio di amministrazione i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica) al proponente ed alla società la loro volontà espressa in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2478 c.c. indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori, vanno conservati in allegato al libro stesso.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione è regolarmente formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

Se si raggiunge un numero di consensi tali da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di

comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 20 – Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti a norma di legge.

I sindaci sono nominati per un triennio e l'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo.

Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del codice civile.

Art. 21 – Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore unico, o il Consiglio di Amministrazione, provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto profitti e perdite, corredandolo con la nota integrativa e una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 22 – Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio annuale, dedotta una somma pari alla ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, saranno distribuiti ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi altri prelievi o destinazioni degli utili stessi.

Art. 23 – Scioglimento della società

Quando l'intero capitale sociale sia detenuto da un unico soggetto la società si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, anche qualora il socio sia moroso nella liberazione dei conferimenti oppure sia stato dichiarato fallito in proprio.

Art. 24 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sede legale.

Art. 25 - Foro competente.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 26 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei soci;
- b) il libro dei verbali del consiglio di amministrazione, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di liquidazione;

- c) il libro dei verbali del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 27 - Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto varranno le disposizioni di legge in materia.